

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2759

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CASSIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(ANGELINI)

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, concernente il riordinamento del Registro italiano navale

Seduta del 28 febbraio 1957

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Registro italiano navale è uno degli Istituti che ha maggiormente subito, dal momento della sua creazione, una serie numerosa di modifiche e riforme. Com'è noto, il primo Registro italiano di classificazione navale fu fondato in Genova per iniziativa di armatori liguri il 15 gennaio 1861. Il Registro ebbe fino dalla sua fondazione carattere assolutamente privatistico, venne costituito con libere sottoscrizioni di armatori ed assicuratori di velieri, funzionò liberamente come una società privata, pur non assumendo alcuna delle forme di società previste dagli ordinamenti giuridici e commerciali e non avendo alcuno scopo di lucro. Peraltro le sue funzioni avevano un carattere di pubblica utilità: ciò che lo Stato riconobbe con regio decreto 29 settembre 1870, n. 5900,

che elevò il Registro ad ente morale, pur conservandogli rigorosamente la natura e le caratteristiche di istituto privatistico (cfr. regio decreto 9 ottobre 1910, n. 731, e regio decreto 9 giugno 1921, n. 898).

Tali caratteristiche avevano fin dall'inizio della loro esistenza, ed hanno conservato tuttora, i registri di classificazione navale esistenti all'estero (*Lloyd's Register* inglese, *Bureau Veritas* francese, *Veritas* austro-ungarico, poi assorbito da noi, *American Bureau of Shipping*, *Germanischer Lloyd* e infine, più recenti di tutti, il giapponese *Teikoku Kaigi Kyokas*).

Senonché in Italia dal 1926 (cfr. regio decreto legge 11 novembre 1926, n. 2138) in poi si seguì altra strada: quella della trasformazione in ente pubblico dell'Istituto e della gra-

duale soppressione della sua autonomia, fino a quando con la riforma attuata col decreto legge 9 luglio 1936, n. 1513, convertito nella legge 15 marzo 1937, n. 667, e modificato dalla legge 16 giugno 1938, n. 1018, l'Istituto venne a perdere completamente ogni indipendenza e, più che ente pubblico dotato d'un sia pur limitato potere di autonomia e d'autarchia, divenne un organo semi-statale, del quale fu persino, alcune volte, revocata in dubbio la personalità giuridica.

La trasformazione non giovò negli ambienti marittimi italiani e stranieri al prestigio dell'Istituto, che deve avere funzioni tecniche e deve tutelare, insieme con interessi di pubblica utilità, interessi eminentemente privati nel campo della industria delle costruzioni navali e in quello delle assicurazioni. Perciò, nell'immediato dopo guerra, con la caduta del fascismo, tornò ad affermarsi l'esigenza e l'aspirazione che l'Istituto dovesse riprendere il suo carattere privato d'istituto per la visita e la classificazione delle navi e dei galleggianti di qualunque bandiera e per l'esercizio d'ogni altra funzione riferentesi alla qualità di perito tecnico, di perito stazzatore e di collaudatore per quanto concerne le industrie navali.

Non si poteva tuttavia trascurare tutta la complessa legislazione per la tutela della vita umana e di beni trasportati per mare, che si era venuta a formare nel corso degli anni precedenti. A tal fine disposizioni, contenute in gran parte nel Codice della navigazione, ma anche in leggi speciali, istituiscono un rigoroso controllo sulle condizioni di navigabilità delle navi, disciplinano l'assegnazione della linea di massimo carico, dettano norme obbligatorie per l'accertamento di valore di navi e galleggianti, per l'accertamento dello stato dei lavori ai fini della costruzione e ricostruzione del naviglio, prevedono accertamenti e controlli speciali per la prevenzione e la estinzione degli incendi a bordo ecc. Tutte queste funzioni ed operazioni sono dalle vigenti leggi attribuite allo Stato, che le esercita a mezzo del Registro navale, considerato come suo organo.

Perciò, tenendo conto delle funzioni prevalenti di carattere privatistico (classificazione delle navi) e degli interessi pubblici connessi, il decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 340, modificò radicalmente l'ordinamento del Registro, col proposito di eliminare la situazione di monopolio dell'Istituto nella classificazione delle navi e nelle altre funzioni e di restituire all'Istituto stesso la sua natura privata. Nel contempo gli attribui anche funzioni di pubblico interesse e pertanto in seno al suo Con-

siglio d'amministrazione fu fatto largo posto ai rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato.

La nuova disciplina venne così ad attuare una specie di compromesso fra i nuovi ed i vecchi criteri e perciò non lasciò completamente soddisfatte le categorie interessate, che, fin dallo stesso 1947, cominciarono a chiedere una riforma, nel senso di attenuare alcune caratteristiche più marcatamente pubblicistiche del Registro, riducendo la partecipazione statale ai suoi organi ed aumentando, invece, quella delle categorie più direttamente interessate alla vita dell'Istituto di classificazione.

Inoltre, la commistione di elementi privatistici e pubblicistici e la non decisa affermazione della natura privata dell'Ente ha generato varie perplessità pratiche, quali ad esempio quella in ordine alla tenuta dei libri contabili, al regolamento del rapporto d'impiego coi dipendenti, alla competenza sulle controversie relative (di recente la natura privata dell'istituto è stata affermata dal Consiglio di Stato, Sezione IV, 27 gennaio 1954, n. 41).

Perciò questo Ministero, avvalendosi anche della collaborazione di esperti rappresentanti delle categorie interessate degli armatori ed assicuratori, ha predisposto il presente disegno di legge, col quale, ferme restando le linee fondamentali del decreto legislativo del 1947, sono state apportate alcune modifiche nell'ordinamento del Registro, allo scopo di rendere più aderente la regolamentazione di esso alla sua intima natura ed alle sue finalità.

In particolare, le modifiche proposte sono le seguenti.

È stata data una nuova formulazione all'articolo 6 del decreto legislativo del 1947, sopprimendo il n. 1 (per il quale gli accordi per scambi e prestazioni con istituti di classificazione stranieri sono sottoposti ad autorizzazione), giacché si tratta di attività strettamente privatistica dell'ente, per la quale non è necessaria un'autorizzazione da parte dello Stato.

L'amministrazione del Registro viene affidata al Consiglio di amministrazione ed al Comitato direttivo (articolo 3 che modifica l'articolo 7 del decreto legge del 1947) mentre il presidente ed il vicepresidente, già organi del Registro, divengono organi esecutivi del Consiglio di amministrazione. La composizione del Consiglio di amministrazione viene poi modificata nel senso di facilitarne il funzionamento e di aumentare il peso, in seno al Consiglio stesso, delle categorie più direttamente interessate (armatori, assicuratori e co-

struttori). Tale obiettivo viene raggiunto non con un aumento del numero dei rappresentanti di queste categorie, ma con una riduzione dei membri appartenenti ad enti statali o a categorie, che hanno scarso interesse nel Registro. Il numero dei componenti è stato così ridotto da 27 a 22, ma il Consiglio di amministrazione ne risulta più qualificato.

Del nuovo Consiglio non fanno più parte il capo dei servizi per la navigazione interna presso l'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche presso il Ministero della difesa-marina, passato a far parte del Comitato tecnico, il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, il rappresentante della Assider (industrie siderurgiche). I rappresentanti delle Camere di commercio di Genova, Venezia e Napoli sono stati sostituiti con il presidente dell'Unione delle Camere di commercio e mentre si è ridotto ad un'unità la rappresentanza dell'armamento di linea, sono stati portati a tre i rappresentanti delle imprese assicuratrici e si sono aggiunti un rappresentante dell'armamento peschereccio ed uno per l'armamento minore. Fra i rappresentanti dei costruttori navali si è ritenuto di far posto anche ad un ingegnere rappresentante dei riparatori, data l'importanza di questa categoria.

Il Consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri il proprio presidente ed il vicepresidente. Si è qui creduto opportuno abolire l'approvazione della nomina da parte del Ministro per la marina mercantile. Ciò in considerazione dei minori poteri del presidente e del vicepresidente e perché, in ogni caso, il Ministro ha sempre la possibilità di controllo, giacché conserva — a norma dell'articolo 19 — i poteri previsti dall'articolo 25 del Codice civile (cioè: il potere di sciogliere l'amministrazione e di nominare un commissario straordinario). In tal modo si è anche eliminata una norma, che fece ritenere all'estero che il Registro fosse emanazione statale, suscitando diffidenze, che solo col tempo sono state superate.

Anche il Comitato direttivo, nella sua nuova composizione, risulta più qualificato. Di esso non fa più parte il direttore generale, al

quale è però conservato il diritto di partecipare alle sedute con voto consultivo, mentre i membri eletti in seno al Consiglio di amministrazione vengono portati da 3 a 5, stabilendo che essi debbano essere scelti 2 fra gli armatori (1 per la Confederazione italiana degli armatori liberi e l'altro per la Federazione armamento di linea), 2 fra gli assicuratori e 1 fra i costruttori navali. Per assicurare un regolare funzionamento del Comitato direttivo si è stabilito che, qualora uno dei membri non intervenga alle sedute per tre riunioni consecutive, decade dalla carica. Si è inoltre stabilito che per la validità delle deliberazioni debbono essere presenti almeno cinque membri. Si è, infine, tolta la prevalenza al voto del presidente, rinviando, in caso di parità, l'oggetto in discussione al Consiglio di amministrazione per la deliberazione.

Nel nuovo articolo 11 si è ritenuto di lasciare libertà al Consiglio di amministrazione di scegliere la sede delle sue riunioni, per modo che esso possa riunirsi anche fuori della sede legale dell'Istituto. Si è ritenuto, inoltre, che un terzo dei membri, invece della metà, possa essere sufficiente a chiedere la convocazione del Consiglio di amministrazione, mentre per la validità delle riunioni viene ora richiesta la presenza di almeno la metà dei membri, invece di un terzo.

Per quanto riguarda il Comitato tecnico, la Commissione ha ritenuto opportuno di aumentare il numero dei membri da 6 a 11 per far posto al direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche presso il Ministero della difesa-Marina o suo delegato, a un esperto in materia siderurgica, a 2 ufficiali della marina mercantile, uno di coperta e l'altro di macchina e ad un esperto in più (4 invece di 3) da nominarsi dal Consiglio di amministrazione.

Per il collegio dei revisori dei conti si è stabilito che i componenti durino in carica due anni invece di tre (articolo 17).

Seguendo la norma stabilita dall'articolo 2405 del Codice civile, si è reso obbligatorio per i revisori dei conti assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione, mentre in precedenza la loro presenza era solo una facoltà (articolo 18).

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, concernente il riordinamento del Registro italiano navale, sono apportate le modificazioni di cui ai successivi articoli della presente legge.

ART. 2.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Previa autorizzazione dei Ministri per la marina mercantile e per gli affari esteri il Registro può.

1°) stabilire accordi con governi stranieri per il riconoscimento delle operazioni effettuate e delle funzioni esplicate;

2°) costituire all'estero comitati di classificazione e intervenire nella loro costituzione;

3°) determinare, assegnare ed applicare le marche di bordo libero a navi di bandiera estera a norma delle convenzioni internazionali ».

ART. 3.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione del Registro spetta al Consiglio di amministrazione e al Comitato direttivo.

Sono altresì istituiti il Comitato tecnico ed il Collegio dei revisori dei conti con le funzioni appresso specificate ».

ART. 4.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente.

« Il Consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri un presidente e un vice presidente. Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati ».

ART. 5.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo.

Il vice presidente sostituisce il presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

Il presidente può delegare al vice presidente determinate funzioni e la firma di determinati atti e provvedimenti ».

ART. 6.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente :

« Il Consiglio di amministrazione è composto dei seguenti membri :

a) il presidente del Consiglio Superiore della marina mercantile;

b) il presidente del Comitato Superiore della navigazione interna o un rappresentante del Ministero dei trasporti, esperto in materia di navigazione interna, nominato dal Ministro per i trasporti;

c) il direttore generale del naviglio presso il Ministero della marina mercantile;

d) il direttore generale del traffico marittimo presso il Ministero della marina mercantile;

e) due esperti di particolare rinomanza in materia di marina mercantile, nominati dal Ministro per la marina mercantile;

f) il presidente dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale;

g) il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione;

h) tre rappresentanti particolarmente esperti nel campo delle assicurazioni marittime, nominati dall'Associazione nazionale imprese assicuratrici, d'intesa con i comitati assicuratori marittimi di Genova e Trieste;

i) il presidente dell'Unione delle Camere di commercio o un suo delegato;

l) tre ingegneri navali rappresentanti delle industrie delle costruzioni navalmeccaniche di cui: uno nominato dalla Confederazione generale dell'industria, uno nominato dal Collegio degli ingegneri navali e meccanici in seno all'Ordine degli ingegneri e uno dall'Associazione nazionale degli industriali riparatori navali (R.I.N.A.V.I.);

m) due rappresentanti della Confederazione italiana degli armatori liberi, nominati dalla Confederazione;

n) un rappresentante della Federazione italiana dell'armamento di linea, nominato dalla Federazione;

o) un rappresentante dell'armamento peschereccio, nominato dall'Associazione nazionale produttori della pesca;

p) un rappresentante dell'armamento da carico nominato dalla Federazione nazionale degli armatori già « Navalpiccolo »;

q) un rappresentante delle imprese di navigazione interna nominato dalla Federazione nazionale imprese trasporti.

r) un rappresentante del personale marittimo, nominato dal Ministro per la marina mercantile, sentite le categorie interessate.

I membri indicati alle lettere e), h), l), m), n), o), p), q), r), durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I membri nominati nel corso del quadriennio per sopperire a vacanze formatesi nelle varie categorie, rimangono in carica sino al compimento del quadriennio ».

ART. 7.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il presidente ritiene di convocarlo.

Il Consiglio di amministrazione deve essere inoltre convocato qualora lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide quando sono presenti almeno metà dei suoi membri; ma per la nomina del presidente e del vice presidente occorre la presenza di almeno due terzi dei membri.

Le deliberazioni sono adottate normalmente a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il direttore generale assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Per la nomina del presidente e del vice presidente il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal presidente del Consiglio Superiore della marina mercantile e, in caso di mancanza o impedimento, dal direttore generale più anziano del Ministero della marina mercantile ».

ART. 8.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Il Comitato direttivo è composto.

del presidente del Consiglio di amministrazione;

del vice presidente;

di cinque membri del Consiglio di amministrazione eletti in seno al Consiglio medesimo, di cui due nella categoria degli armatori (uno rappresentante la Confederazione italiana degli armatori liberi e l'altro rappresentante la Federazione italiana dell'armamento di linea), due nella categoria degli assicuratori e uno nella categoria dei costruttori. Il direttore generale assiste alle riunioni del Comitato direttivo con voto consultivo.

I membri eletti durano in carica quattro anni semprechè continuino a far parte del Consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati.

Si applica ad essi la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 6 della presente legge.

Il membro che senza giustificato motivo non interviene alle sedute per tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

Il Comitato direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente ritenga di convocarlo o su richiesta di almeno tre membri.

Le deliberazioni sono valide quando vi abbiano partecipato almeno cinque componenti e sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti in due votazioni successive, l'oggetto in discussione sarà sottoposto al Consiglio di amministrazione per la deliberazione ».

ART. 9.

L'articolo 15 è sostituito dal seguente :

« Il Comitato tecnico è composto dal direttore generale e da undici membri dei quali :

due nominati dal Ministro per la marina mercantile;

uno nominato dal Ministro per i trasporti;

quattro nominati dal Consiglio di amministrazione tra persone esperte in materia tecnico-navale;

due ufficiali della marina mercantile dei quali uno di coperta e uno di macchina, nominati dal Consiglio di amministrazione;

il direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche presso il Ministero della difesa (Marina), o un suo delegato;

un esperto in materia siderurgica nominato dalla Confederazione generale dell'industria.

Il Comitato tecnico elegge fra i suoi membri il proprio presidente, per la nomina del quale il Comitato tecnico è convocato e presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Si applica ad essi la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 6 della presente legge.

Il Comitato tecnico è convocato dal proprio presidente, quando egli lo ritenga opportuno, o quando lo richieda il presidente del Consiglio di amministrazione, che può

intervenire alle riunioni e presiederle, o quando lo richiedano almeno quattro dei suoi membri.

Le deliberazioni, valide quando vi abbiano partecipato almeno sei membri del Comitato tecnico, sono adottate a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale quello del presidente.

Il presidente del Consiglio di amministrazione e il presidente del Comitato tecnico possono disporre che alle adunanze di questo siano di volta in volta aggregati con voto consultivo esperti di speciale competenza per l'esame di determinate questioni ».

ART. 10.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Il Comitato tecnico si pronuncia sui progetti dei regolamenti tecnici e relative modifiche nonché su tutte le questioni di carattere tecnico sottoposte al suo esame dal presidente del Consiglio di amministrazione ».

ART. 11.

L'articolo 17 è sostituito dal seguente.

« Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati:

a) un revisore effettivo ed uno supplente del Ministro per il tesoro;

b) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per la marina mercantile.

c) un revisore effettivo dal Consiglio di amministrazione.

I revisori dei conti durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

I revisori nominati nel corso del biennio per sopperire a vacanze formatesi nelle varie categorie rimangono in carica fino al compimento del biennio ».

ART. 12.

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« Il Collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione del Registro, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni per il Consiglio di amministrazione ed effettua verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato sia collegialmente che individualmente; essi assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

nistrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato direttivo.

I membri supplenti esercitano le loro funzioni, in sostituzione dei revisori effettivi, in conformità delle norme contenute nell'articolo 2401 del Codice civile, in quanto applicabili ».

ART. 13.

Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge gli organi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, cessano dalla carica.

Entro due mesi da tale data sarà provveduto, a cura del presidente del Consiglio Superiore della marina mercantile, alla ricostituzione degli organi del Registro in base alle norme della presente legge.